

REGOLAMENTO COMUNALE
per le attività di trattenimento e svago e le attività accessorie nei pubblici
esercizi di somministrazione alimenti e bevande

approvato con delibera C.C. n. 33 del 18.06.2003

ART. 1

Il presente regolamento disciplina sul territorio comunale le attività di trattenimento e svago di cui agli artt. 68 e 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 come successivamente integrato e modificato e le attività accessorie nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande –

ART. 2

Si intendono per attività di trattenimento e svago quelle esercitate in forma imprenditoriale con l'approntamento di strutture specifiche, l'intervento di "artisti" oppure con la partecipazione attiva da parte del pubblico. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.

ART. 3

All'interno dei locali che ospitano le attività di trattenimento e svago è possibile il rilascio dell'autorizzazione prevista dall' art. 3 comma 6 lett. d) della Legge 25.08.1991 n. 287 – somministrazione effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago – purchè il trattenimento sia prevalente e si svolga su una superficie pari almeno ai tre quarti di quella complessiva esclusi servizi, magazzini, depositi e uffici. Deve inoltre essere documentata la prevalenza contabile annua dell'attività di trattenimento e svago nella misura minima del 70%.

ART. 4

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno dei locali adibiti a trattenimento e svago devono essere esercitate unicamente in assoluta contemporaneità con lo svolgimento dei trattenimenti.

ART. 5

Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, nei pubblici esercizi di tipologia a) e b) Legge 287/91, si possono installare e far funzionare apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un' attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

ART. 6

Le stesse autorizzazioni di cui all'articolo precedente abilitano inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone, dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'approntamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi, fiscali e di inquinamento acustico.

ART. 7

Nei pubblici esercizi di tipologia a) e b) è possibile far funzionare, in via transitoria e fino all'emanazione del Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'Interno previsto dall'art. 22 comma 6 della Legge 27.12.2002 n. 289, un massimo di n. 10 apparecchi da gioco (video-giochi, flipper, bigliardini, freccette ecc.).

In altri locali, contigui al pubblico esercizio, può essere rilasciata al titolare dell'esercizio apposita licenza di P.S. ex art. 86 TULPS per l'installazione ed il funzionamento di apparecchi da gioco fino ad un massimo di 15, compresi quelli funzionanti all'interno del pubblico esercizio contiguo.

ART. 8

I locali adibiti a sala gioco, autorizzati ai sensi art. 86 TULPS devono avere una destinazione d'uso conforme alle previsioni urbanistiche vigenti per locali a grande affluenza di pubblico e la superficie occupata dai giochi non deve superare il 50% della superficie complessiva, computata al netto della superficie dei servizi igienici, magazzini e depositi.

Nelle sale gioco è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività occasionale, ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) della L. 287/91, purchè la superficie dedicata alla somministrazione non sia superiore ad un quarto della superficie della sala giochi computata al netto dei servizi igienici, magazzini e depositi.

Deve inoltre essere documentata la prevalenza contabile annua dell'attività di trattenimento e svago nella misura minima del 70%.

ART. 9

I titolari delle autorizzazioni o licenze per l'esercizio delle attività oggetto di questo regolamento dovranno definire appositi accordi procedurali ai sensi dell'art. 11 della legge 07.08.1990 n. 241 al fine di:

- a) garantire che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona;
- b) utilizzare proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che assicuri un adeguato servizio, all'interno dell'esercizio o nelle immediate vicinanze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto, i disagi ai residenti nella zona;
- c) prevenire ed eliminare gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale.

ART. 10

Per le violazioni al presente regolamento, non già sanzionate dalla Legge 287/91, dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n. 773, come successivamente integrato e modificato, e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635, si applica la sanzione amministrativa prevista dall' apposito regolamento comunale in materia sanzionatoria.

ART. 11

Il presente regolamento integra l'ordinanza sindacale n. 43 dell' 11.03.1997, come successivamente integrata e modificata, che rimane tuttavia vigente per quanto non in contrasto con le presenti disposizioni.
